



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

**Relazione al Decreto Delegato**

**“Integrazione al regolamento di attuazione per la disciplina delle professioni turistiche di cui al titolo V della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, Legge Quadro sul Turismo della Repubblica di San Marino”**

Il presente Decreto Delegato è stato predisposto a norma di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 19 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.129, al fine di integrare la disciplina di esercizio delle professioni turistiche di cui al titolo V della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, con particolare riguardo alla professione di organizzatore congressuale.

La regolamentazione della professione di organizzatore congressuale definita al comma 4, articolo 31 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, necessita infatti ad oggi di una maggiore attenzione nella definizione di compiti e responsabilità da ascrivere a tale figura professionale, stanti le esigenze di identificazione di una dettagliata regolamentazione dell'operatività definita tanto nell'interesse delle imprese e dei professionisti operanti, quanto nella necessità di una sempre crescente professionalizzazione. D'altro canto occorre mettere in luce contemporaneamente anche come le specificità operative della figura di organizzatore congressuale comportino delle assunzioni di responsabilità che i professionisti del settore devono assumere al fine di garantire, come indicato al comma 8 dell'articolo 2, “tenuto a rispondere per gli aspetti economici, logistici e organizzativi nonché per quanto attiene agli aspetti di sicurezza e salute limitatamente a quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31, quale responsabile dell'utilizzo temporaneo delle sale e sedi di svolgimento degli eventi congressuali stessi.”

La funzione di verifica e controllo, nonché la possibilità di intervenire con le sanzioni previste all'articolo 4 chiamano inoltre l'Ufficio del Turismo a garantire un regolare svolgimento delle funzioni assegnate all'organizzatore congressuale, nonché una adeguata e responsabile assunzione di responsabilità nell'espletamento dei doveri professionali individuati all'articolo 2.

La regolamentazione dell'operato delle imprese organizzatrici di eventi esposto all'articolo 3 recupera poi il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 14 del Decreto Delegato 30 settembre 2013



**SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO**

n.129, ampliandone per maggiore efficacia i criteri di applicazione, nell'alveo di favorire la gestione delle imprese esistenti nonché di semplificare la fase di avvio delle nuove imprese del settore.

Le disposizioni transitorie riportate all'articolo 5, infine, dettate nell'ottica di favorire il regolare svolgimento delle operatività delle imprese del settore, favoriscono lo svolgimento dell'attività di organizzatore congressuale anche nelle fasi temporali di attesa dell'istituzione dei nuovi corsi di abilitazione professionale propedeutici all'espletamento degli esami di abilitazione.

In sintesi, il Decreto Delegato sottoposto all'attenzione del Consiglio Grande e Generale è volto a poter operare in maniera rapida e concreta al fine di dare soluzione al problema della regolamentazione del settore nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal nostro corpus normativo.

Teodoro Lonfernini  
Segretario di Stato per il Turismo